

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 marzo 2023, n. 92 **Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 co. 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Comunità Alloggio APOLLO" presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021, n. 262;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche – ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7 del 27 novembre 2002 *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 2 la *"Comunità Alloggio"*, struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 *"Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito all'art. 8 *"Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice"*, comma 1 che *"Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali"*

e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (...) sono accreditabili (...).”.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all’art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:

“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (...).

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell’accreditamento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 21/12/2006 ad oggetto “Accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma 4 ter, L.R. n.8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica gestita da “APOLLO Società Cooperativa Sociale Onlus” sita in Turi (BA) alla Via Dott. Domenico Resta 19.”, la scrivente Sezione ha determinato “di conferire (...) l’accreditamento istituzionale per n. 18 p.l. alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica gestita da “Apollo Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.” sita in Turi (BA) in Via Domenico Resta 19. (...).”.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 21/05/2010, ad oggetto “Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP Turi e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Alberobello. Accordi contrattuali 2010-RR 11/08.”, la ASL BA ha disposto, tra l’altro, la riconversione della predetta CRAP, sita in Turi e con una dotazione di n. 18 posti letto, in una CRAP con n. 14 posti letto,

sempre ubicata in Turi, nonché la contestuale attivazione di una Comunità Alloggio, sita ad Alberobello (BA) e con dotazione di n. 8 posti letto.

Con istanza del 14/12/2010, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 5994 del 21/12/2010, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale APOLLO a r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8 della L.R. n. 4/2010, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio denominata "Apollo", con dotazione di n. 8 posti letto, sita ad Alberobello (BA) in via Domenico Morea n. 11, autocertificando a tale fine il possesso da parte della struttura in questione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i..

Con D.D. n. 231 del 07/08/2012 ad oggetto *"APOLLO Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 12, commi 5, 7 e 8 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., di una Comunità Alloggio denominata "Apollo", sita nel Comune di Alberobello (BA) in Via Domenico Morea n. 11, derivante da riconversione di una CRAP sita a Turi (BA)."*, la scrivente Sezione ha determinato *"(...) di conferire, ai sensi dell'art. 12, commi 5, 7 e 8 della L.R. n. 4/2010, alla Società Cooperativa Sociale APOLLO a r.l. l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio denominata "Apollo", con dotazione di n. 8 posti letto, sita nel Comune di Alberobello (BA) alla Via Domenico Morea n. 11 e riveniente da riconversione della struttura di riabilitazione psichiatrica CRAP sita a Turi (BA)."*

Con nota del 07/10/2020 trasmessa con Pec in pari data ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/15245 del 09/10/2020, ad oggetto *"Istanza Propedeutica al trasferimento ex art. 28 L.R. 9/2017 di una Comunità Alloggio."*, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale APOLLO O.N.L.U.S. ha comunicato quanto segue:

"La scrivente Società Cooperativa Sociale APOLLO è titolare di accreditamento istituzionale per una Comunità Alloggio ex art. 2 R.R. Puglia n. 7/2002 sita in Alberobello alla via Marea n. 11 giusto Atto Dirigenziale n. 231 del 7 Agosto 2012.

La struttura in oggetto non è di proprietà della Apollo scs ma in locazione sin dal 2010.

Con la presente istanza si chiede di poter trasferire la Comunità Alloggio, con il relativo Accreditamento Istituzionale, in un immobile di nostra proprietà nello stesso comune di Alberobello e segnatamente alla via Capecelatro n. 29.

Il dianzi citato immobile, già nella nostra pronta disponibilità, si configura come ottimale per ospitare la struttura ma ovviamente necessita dell'adeguamento strutturale ai sensi dei regolamenti regionali vigenti.

Si resta, pertanto, in attesa di riscontro alla presente istanza propedeutica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/2017 al fine di poter richiedere l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento."

Con nota prot. n. AOO_183/16353 del 04/11/2020 ad oggetto *"Società Cooperativa Sociale APOLLO O.N.L.U.S. di Putignano (BA). Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo di n. 1 Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n 7/2002) nell'ambito del Comune di Alberobello (BA), ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i."* la scrivente Sezione *"(...) atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale dell'ASL BA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa"* ha rilasciato *"ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo nell'ambito del Comune di Alberobello (BA), dalla Via Morea n. 11 alla Via Capecelatro n. 29, della struttura di riabilitazione psichiatrica in oggetto di tipologia "Comunità Alloggio" (art. 2 R.R. n. 7/2002) gestita dalla Società Cooperativa Sociale APOLLO O.N.L.U.S. di Putignano (BA) (...)"*.

Con Pec del 13/12/2022, il responsabile dell'area tecnica del comune di Alberobello (BA) ha trasmesso la nota acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15801 del 15/12/2022 ad oggetto *"SCIA Alternativa al P.d.C. per lavori di ristrutturazione edilizia riguardanti l'immobile ubicato in via Capecelatro n. 29, distinto*

in catasto al foglio di mappa n. 27, p.lla n. 650 sub 1, 2 e 3. Richiedente: sig. Valentini Gravinese Giuseppe, presidente del consiglio di amministrazione della "Apollo- Società Cooperativa Sociale". Pratica n. 281/20 - Prot. n. 21643 del 23/11/2020. Comunicazione." di autorizzazione alla "(...) realizzazione per trasferimento ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 7 comma 5 della L.R. 9/2017 di una comunità alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) nell'immobile sito in Alberobello, alla Via Capecelatro n. 29, piani terra e rialzato (dati catastali Fg. 27, p.lla 650, sub 1-2-3)".

Con Pec del 22/02/2023 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "APOLLO O.N.L.U.S." ha trasmesso la nota acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8204 del 30/05/2023 rappresentando quanto segue:

"Il sottoscritto Giuseppe VALENTINI GRAVINESE nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) alla (omissis), codice fiscale (omissis) in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale APOLLO con sede in Putignano alla Via Roma 25/a partita Iva 04176110726, (...)

chiede

il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 2, 4 e 6 della LR. 9/2019 e ss.mm.ii. per la Comunità Alloggio APOLLO sita in Alberobello alla via Capecelatro n. 29 per n. 8 posti letto."

allegando:

1. Titolo di proprietà;
2. Agibilità;
3. Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del 07.12.2022;
4. Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
5. Copia titolo di studio e iscrizione all'ordine del responsabile sanitario;
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante i requisiti e il personale in servizio;
7. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione e l'assenza di condanne definitive."

Con nota prot. n. AOO_183/9201 del 20/06/2023 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale "APOLLO O.N.L.U.S." di Putignano (BA). Comunità Alloggio "APOLLO O.N.L.U.S." (ex art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Alberobello (BA), alla Via Morea n. 11. Incarico di verifica per la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA), alla Via Capecelatro n. 29.", la scrivente Sezione ha invitato:

"(...)

- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "APOLLO O.N.L.U.S." di Putignano (BA), titolare della Comunità Alloggio "APOLLO O.N.L.U.S." (ex art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Alberobello (BA), alla Via Morea n. 11 a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - Aress dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;
- il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA, ai sensi dell' art. 28, commi 3 e 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della Comunità Alloggio "APOLLO O.N.L.U.S." (ex art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Alberobello (BA) alla Via Capecelatro n. 29, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la l'autorizzazione all'esercizio (...);

- *il Servizio Qu.O.T.A. - Aress, ai sensi dell' art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017 (...) ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della Comunità Alloggio "APOLLO O.N.L.U.S." (ex art. 2 R.R. n. 7/2002), ubicata nella sede di Alberobello (BA) alla Via Capecelatro n. 29 al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B") relativi alla nuova sede, anche con riferimento alla fase "Check and Act", sulla base delle griglie di autovalutazione. (...)."*

In riscontro alla precedente nota prot. n. AOO_183/9201 del 20/06/2023, con Pec del 26/06/2023 acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/9804 del 03/07/2023, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale APOLLO O.N.L.U.S. ha trasmesso la "(...) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento relativi alla nuova sede della struttura oggetto di trasferimento dalla via Marea n. 11 alla via Capecelatro n. 29 sempre nel Comune di Alberobello (Ba) e le griglie di autovalutazione relative alla Fasi CHECK e ACT compilate e firmate."

Con nota Pec del 28/08/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/12527 del 30/08/2023, ad oggetto "risposta a nota protocollo AOO_183/0009201 del 20.06.2023 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute - Servizio Accreditamenti e Qualità e relativa ad incarico al DP di Bari a verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'esercizio di una Comunità Alloggio denominata "APOLLO (ex art. 2 del Reg. Reg. n.7/2002) sito in Alberobello alla via Capecelatro n. 29 - Amministratore sig. Valentini Giuseppe Gravinese, nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis) alla via (omissis) Legge Reg. n. 9/2017 e del Reg. Reg. 3/2005" il Direttore ASL Area Sud del Dipartimento di Prevenzione ASL BA ha rappresentato quanto segue:

"A seguito della VS nota n° AOO_183/0009201 del 20.06.2023 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ad effettuare idonea verifica ispettiva finalizzata al controllo del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'esercizio di una Comunità Alloggio denominata "APOLLO O.N.L.U.S. (ex art. 2 del Reg. Reg. n. 7/2002) sito in Alberobello alla via Ca pece latro n. 29 ----- (Leg.Reg. n. 9/2017 e smi. e del Reg. Reg. 3/2005, si da atto che, sulla base degli accertamenti seguenti a:

- *Sopralluogo del 26.07.2023;*
- *Approfondimenti tecnici in confronto con la parte richiedente e qualificata della Cooperativa Apollo O.N.L.U.S. avente sede operativa in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 2, di cui è Amministratore il sig. Valentini Giuseppe Gravinese, nato a (omissis) il (omissis) e residente n (omissis) alla via (omissis);*
- *Responsabile Sanitario dr. Grilletti Francesco, nato a (omissis) il 02.01.1952 ed ivi residente in via (omissis) - cod.fisc. (omissis), Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, 11.11.1977 e Specializzato in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Bari in data 25.03.11983 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 4942/1977*

quest'ufficio si determina per un definitivo giudizio FAVOREVOLE d'esito per la sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti di autorizzazione all'esercizio per una Comunità Alloggio previsti dalla Leg. Reg. n. 9/2017 e smi. e del Reg. Reg. 3/2005, per n°8 fruitori, con denominazione all'insegna "APOLLO O.N.L.U.S." avente sede n Alberobello alla via Capecelatro n. 29."

Con nota Pec del 03/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/16094 del 10/10/2023, ad oggetto "Comunità Alloggio "Apollo ONLUS" ubicata in Alberobello (BA) alla Via Morea n.11. Riscontro nota prot. AOO_183_9201 del 20.06.2023. Trasmissione parere per il trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale." il Dirigente del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante ha trasmesso il parere di seguito riportato:

“Con propria nota prot. n.1959/QuOTA del 19.06.2023, lo scrivente Servizio comunicava alle SS.LL. in epigrafe, che “al fine di programmare le attività di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento vigenti” restava “in attesa di notifica di provvedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ovvero di relazione attestante il possesso dei requisiti precipui, come verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari”.

In data 13.09.2023 è stato acquisito per le vie brevi il giudizio favorevole del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (rif. prot. n.105264/23 del 14.08.2023) relativo al possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA) alla Via Capecelatro n.29. Con nota prot. n.2999/QuOTA del 25.09.2023 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, come programmato per la giornata del 29.09.2023.

In data 25.09 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di PLAN/DO/CHECK/ACT di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture di Assistenza Territoriale Extra Ospedaliera, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e inoltrata dalla struttura marginata in oggetto, valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 29.09 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato formalmente alla struttura, non rilevando Non Conformità alcuna.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di assistenza territoriale extra- ospedaliera Comunità Alloggio “Apollo ONLUS”, presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA) alla Via Capecelatro n.29, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto dei RR.RR. n.3/2005 e n.16/2019 e loro ss.mm.ii., come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.”.

Con nota Pec del 29/12/2023, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/24056 del 16/01/2024, ad oggetto *“Comunità Alloggio “Apollo scs” Alberobello (Bari). Riscontro vostra nota e trasmissione parere favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale.”* il Direttore Generale e il Direttore del DSM dell’ASL BA hanno rappresentato quanto di seguito riportato:

“Con riferimento ed in riscontro alla Vostra nota AOO_183/PROT/20/06/2023/0009201, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA e dal Servizio Qu.OTA dell’Aress, vista la sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti, si rilascia parere favorevole al trasferimento presso la nuova sede in Alberobello (Bari) alla via Capecelatro, n. 29.”.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale “Apollo” con sede legale in Putignano (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Giuseppe Valentini Gravinese, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata “Comunità Alloggio APOLLO” presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29, il cui responsabile sanitario è la Dr. Francesco Grilletti, nato il 02/01/1952, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Società Cooperativa Sociale “Apollo” di Putignano (BA):

- trasmetta alla scrivente Sezione, **entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento**, autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- trasmetta alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. dell’Aress Puglia, **entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei

modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

- **entro e non oltre il termine del 31/03/2024, sostituisca il responsabile sanitario con un medico avente un'età inferiore a 70 anni e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario alla scrivente Sezione, al DP ASL BA e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, giusta nota circolare regionale prot. n. 12678 del 11/01/2024**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa*

presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 L.R. n. 9/2017 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale "Apollo" con sede legale in Putignano (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Giuseppe Valentini Gravinese, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Comunità Alloggio APOLLO" presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29, il cui responsabile sanitario è la Dr. Francesco Grilletti, nato il 02/01/1952, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA):

- trasmetta alla scrivente Sezione, **entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento**, autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- trasmetta alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress Puglia, **entro il termine di 30 giorni**

dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

- **entro e non oltre il termine del 31/03/2024, sostituisca il responsabile sanitario con un medico avente un'età inferiore a 70 anni e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario alla scrivente Sezione, al DP ASL BA e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, giusta nota circolare regionale prot. n. 12678 del 11/01/2024**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,*

con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Apollo" di Putignano (BA), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Comunità Alloggio (ex art. 2 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 8 posti letto denominata "Comunità Alloggio APOLLO" presso la nuova sede ubicata in Alberobello (BA), alla via Capecelatro n. 29;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del DSM dell'ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Alberobello (BA);
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro